



Parco Naturale Regionale delle Serre

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI PUBBLICI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 34 del 30/10/2015)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Incarichi vietati a tutto il personale di cui all'art. 2

Art. 4 - Disciplina del conflitto di interessi

Art. 5 - Disciplina relativa al personale a tempo pieno o con orario di lavoro superiore al 50%.

Art. 6 - Norme finali

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento dà attuazione all'art. 53 comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 prevedendo le fattispecie di incarichi vietati ai dipendenti del Parco Naturale Regionale delle Serre.
2. Il presente regolamento integra il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 2. Ambito di applicazione.

1. Le norme del presente regolamento si applicano:
 - a) al personale dipendente del Parco Naturale Regionale delle Serre a tempo indeterminato e determinato, anche nel caso in cui esso venga assegnato temporaneamente presso altri enti;
 - b) al personale dipendente d'altri enti in temporanea assegnazione (comando) presso il Parco Naturale Regionale delle Serre;
 - c) al Dirigente del Parco;
 - d) al personale in servizio mediante contratti di somministrazione.

Art. 3. Incarichi vietati a tutto il personale di cui all'art. 2.

1. Sono vietati a tutti i dipendenti del Parco Naturale Regionale delle Serre:
 - a)** gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività, la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro;
 - b)** gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego;
 - c)** gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo d'incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione;
 - d)** gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni d'ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione;
 - e)** gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 *bis* della l. n. 662/1996);
 - f)** tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a *f-bis*); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

Art. 4. Disciplina del conflitto di interessi.

1. Al fine di prevenire la formazione di conflitti d'interesse, al personale di cui all'art. 2 sono vietati:

- a)** gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura d'assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
- b)** gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
- c)** gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- d)** gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- e)** gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- f)** gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumeto all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- g)** gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
- h)** gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse;
- i)** tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Art. 5. Disciplina relativa al personale a tempo pieno o con orario di lavoro superiore al 50%.

1. Al personale di cui all'art. 2 con rapporto di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo parziale e orario superiore al 50% sono vietati:

- a)** gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo. Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53,

comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del D.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola);

b) gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche dell'abitudine e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

Art. 6. Norme finali.

1. Il presente regolamento individua le fattispecie in presenza delle quali è fatto obbligo al competente dirigente/responsabile del servizio rilasciare al dipendente richiedente l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico. Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 è comunque fatta salva l'obbligo per il dirigente/responsabile di accertare ogni ulteriore circostanza rilevante ai fini dell'autorizzazione, tenuto conto che in vigore del regime di esclusività degli impieghi, applicabile al personale con orario di lavoro superiore al 50%, lo svolgimento di attività extra lavorativa presente sempre carattere eccezionale e derogatoria.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Ente. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.
3. Il servizio personale provvede a dare adeguata diffusione al presente regolamento al fine di garantirne la conoscibilità da parte dei dipendenti.
4. Copia dello stesso è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente Parco.